

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 30 LUGLIO 2019

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI PER DEBITI/CREDITI E DEI PAGAMENTI RATEALI

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10.47, nella sala delle Adunanze Consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 126699 del 25.07.2019 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di seconda convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Demetrio DELFINO. Risultano presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	26	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	NO	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	NO	28	IMBALZANO Emiliano	NO
6	CASTORINA Antonino	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	NO	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	LATELLA Giovanni	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	MARINO Demetrio	SI			
12	MARRA Vincenzo	NO			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	NO			
21	RUVOLO Antonio	NO			
22	SERA Giuseppe Francesco	NO			
23	SERRANO Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Zimbalatti Antonino, Anghelone Saverio, Nucera Anna, Nucera Lucia Anita, Calabrò Irene Vittoria e Cama Mariangela. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA incaricata della redazione del verbale.

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE  
Dott. Francesco Consiglio

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE  
Dott. Francesco Consiglio

N. 4913 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li - 7 AGO. 2019

INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal - 7 AGO. 2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 30 LUG 2019;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li - 7 AGO. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

## II. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI PER DEBITI/CREDITI E DEI PAGAMENTI RATEALI" e concede la parola al consigliere Rocco Albanese che relaziona in merito.

Alla proposta in esame, in sede di discussione ed approvazione da parte della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti" è stato presente l'emendamento acquisito al prot. n. 128814 del 30.07.2019, che qui di seguito si riporta: Aggiungere all'art. 4 lettera A il punto 4° con la seguente dicitura: "60 mesi consecutivi e con l'importo di ogni singola rata pari almeno a mille euro per importi pari o superiori a 50 mila euro";

Il Presidente pone in votazione l'emendamento, per alzata di mano, che viene approvato a **maggioranza** dai 21 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, LAPELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS E SERRANO'); **voti contrari 0**; **astenuti 5** (DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI).

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera suddetta che viene approvata a **maggioranza** dai 21 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, LAPELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS E SERRANO'); **voti contrari 0**; **astenuti 5** (DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI).

Il Presidente ne proclama l'esito.

## II. CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'articolo 52 del Dlgs 446/1997 attribuisce potestà regolamentare generale anche ai comuni che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RICHIAMATO CHE** per l'Ente - che ha in corso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000 - è essenziale incrementare il livello di riscossione per giungere ad impatti positivi sugli equilibri generali di bilancio, anche espressi in termini di gestione di cassa, nonché di addivenire ad una riduzione dei residui attivi e passivi;

**TENUTO CONTO** della situazione socio-economica del Paese e dell'oggettiva difficoltà finanziaria e di illiquidità in cui versano sia le imprese sia i privati per effetto del perdurare della crisi economica che, nelle realtà del Mezzogiorno, assume caratteri ancora più stringenti;

**VISTO** l'articolo 1 comma 167 della Legge 296/2006 che testualmente recita: <<Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali>> nonché l'articolo 8 comma 1 della legge 212/2000, laddove si legge che <<L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione>>;

**VISTO**, altresì, l'articolo 19 del DPR 602/1973, il quale prevede la dilazione del pagamento ed è, in forza dell'articolo 103 dello stesso D.P.R., applicabile anche ai ruoli formati dagli enti per la

riscossione dei tributi di propria pertinenza con autonoma discrezionalità circa la ripartizione in rate dei carichi di riscossione;

**RICHIAMATO** l'articolo 6-bis del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente introdotto con deliberazione Consiliare n. 19 del 30.03.2018 e rubricato << Interessi moratori e di dilazione>>;

**RITENUTO** di regolamentare la disciplina delle compensazioni e dei pagamenti rateali per meglio soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra comune e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche per evitare o ridurre l'alea e i costi di un'azione coattiva di recupero tributario;

**VALUTATO** l'allegato regolamento che stabilisce criteri obiettivi per la fruizione della compensazione ovvero del pagamento rateale, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, quale strumento idoneo a soddisfare le finalità del presente atto;

**ATTESO**, per come indicato nel regolamento de quo, che dall'entrata in vigore:

a) la Giunta comunale:

I. ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del Dlgs 267/2000 adotterà la derivante disciplina relativa ai sottesi procedimenti ed atti amministrativi in ossequio dei criteri ivi contenuti;

II. assumerà una deliberazione rivolta alle società comunali affinché queste prevedano l'adeguamento del rispettivo ordinamento interno recependo le previsioni del presente regolamento;

b) cesseranno gli effetti della deliberazione della Commissione straordinaria adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 205 del 7.11.2013 avente ad oggetto "Rateizzazioni pagamento debiti tributari e patrimoniali comunali";

**RICHIAMATO**, inoltre, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: << A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997>>;

**RICONOSCIUTA** la coerenza del presente atto al corrente D.U.P.;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale del 25/07/2019 con la quale è stato approvato, quale proposta per il Consiglio Comunale, il "Regolamento per le compensazioni debiti/crediti ed i pagamenti rateali" di cui all'odierna trattazione;

VISTI i pareri favorevoli della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti" reso con nota prot. n. 127597 del 29.07.2019 e della Commissione Consiliare "Programmazione e Servizi Generali" reso con nota prot. n. 127630 del 29.07.2019;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione sopra riportata e proclamata dal Presidente

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare, quale allegato formale e sostanziale, il "Regolamento di disciplina delle compensazioni per debiti/crediti e dei pagamenti rateali", dando atto, per come indicato nel regolamento de quo, che dalla rispettiva entrata in vigore:

a) la Giunta comunale:

I. ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del Dlgs 267/2000 adoterà la derivante disciplina relativa ai sottesi procedimenti ed atti amministrativi in ossequio dei criteri ivi contenuti;

II. assumerà una deliberazione rivolta alle società comunali affinché queste prevedano l'adeguamento del rispettivo ordinamento interno recependo le previsioni del presente regolamento;

b) cesseranno gli effetti della deliberazione della Commissione straordinaria adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 205 del 7.11.2013 avente ad oggetto "Rateizzazioni pagamento debiti tributari e patrimoniali comunali";

2. di inviare il presente atto al dirigente del settore Finanze e Tributi per gli adempimenti di rispettiva competenza, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell'Amministrazione ([www.reggiocal.it](http://www.reggiocal.it)) ed albo pretorio del Comune;

4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme e di mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udata la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS E SERRANO'); **voti contrari 0** (DATTOLA Luigi, MATALONE E PIZZIMENTI); **astenuiti 5** (DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI), resi dai 21 presenti e votanti, per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.



**CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE FINANZE E TRIBUTI**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI PER DEBITI/CREDITI  
E DEI PAGAMENTI RATEALI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.07.2019**



## **INDICE**

**Art. 1 - OGGETTO**

**Art. 2 - COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 3 - COMPENSAZIONE D'UFFICIO**

**Art. 4 - PAGAMENTI DILAZIONATI**

**Art. 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI  
PAGAMENTO RATEALE**

**Art. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 52 comma 1 del D. Lgs 446/1997 che attribuisce anche ai comuni la potestà di regolamentare << le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti>> ed è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra tributo/tariffa e contribuente/utente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
2. Il presente atto è finalizzato a regolare le previsioni di cui all'articolo 1 comma 167 della Legge 296/2006 che testualmente recita: <<Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali>> nonché dell'articolo 8 comma 1 della legge 212/2000, laddove si legge che <<L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione>>.
3. Dal presente regolamento sono espressamente escluse le entrate dei corrispettivi del servizio idrico integrato che saranno separatamente disciplinate in coerenza alle norme dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

### **Art. 2 – COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

1. Ai sensi dell'articolo 1241 e seguenti del codice civile, nell'ambito delle entrate comunali tributarie è ammessa, anche da parte del contribuente, la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, entrambi certi, liquidi, esigibili ed incontrovertibili, di importo superiore a cinquanta euro, al netto dell'importo per sanzioni, interessi e spese accessorie.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo dall'agente della riscossione, nonché nel caso in cui il debito ovvero il credito sia oggetto di un contenzioso giudiziario non definito.
4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla relativa quota dovuta gli eventuali crediti derivanti da versamenti riferiti al medesimo od ad altro tributo comunale relativo all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito stesso.
5. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, pena la conseguente decadenza, deve presentare, nei modi stabiliti dal Comune, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per l'ordinario pagamento del tributo oggetto di compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) proprie generalità e codice fiscale ovvero partita iva;
  - b) natura ed importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) esposizione della natura, dell'importo, della natura del tributo dal quale deriva il credito che si intende compensare, indicandone anche per tributo il relativo anno d'imposta;
  - d) attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote di credito, di cui alla precedente lettera c) generato da un precedente versamento disposto, al tempo, in eccedenza e portato in compensazione e, ove richiesto il rimborso, dichiararne la relativa rinuncia.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
7. La contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5, mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli.

8. Il dirigente ovvero il funzionario preposto all'accertamento/riscossione del tributo, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata ai sensi del presente articolo, contestando, se del caso, gli eventuali errori e/o omissioni commessi ed emettendo i conseguenti atti.

### **Art. 3 – COMPENSAZIONE D'UFFICIO**

1. L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria nei limiti di cui all'articolo 2 comma 1.
2. Al soggetto con irregolarità tributaria:
  - a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito;
  - b) dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale di cui alla precedente lettera a) ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il credito, in parte o tutto, verrà compensato sino alla disponibilità del debito accertato.
3. La compensazione verrà effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, la contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi dieci giorni dal termine infruttuosamente trascorso di cui al precedente comma 2 lettera b), mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli, con conseguente notifica al soggetto interessato. Nel caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente.
5. Il soggetto di cui al presente articolo, salvo che il debito oggetto di compensazione non sia incontrovertibile, può opporre motivata opposizione entro il termine di cui al precedente comma 2 lettera b).
6. Per gli effetti di cui al comma 5, l'ufficio o gli uffici deputati all'accertamento ed alla riscossione del/dei tributo/i entro i successivi 30 giorni rigetterà/ranno o accoglierà/ranno l'opposizione, rimanendo sospesa sino ad allora la procedura di emissione del mandato.
7. In caso di accoglimento dell'opposizione, gli uffici di cui al comma che precede, informeranno tempestivamente l'ufficio deputato all'emissione del mandato di cui al comma 1 nei termini indicati. Mentre, in caso di rigetto, le funzioni comunali di cui al comma 6 attiveranno senza indugio la fase di riscossione coattiva e l'ufficio emetterà il mandato, rimanendo salva ed impregiudicato ogni successivo recupero.

### **Art. 4 – PAGAMENTI DILAZIONATI**

1. I contribuenti che dichiarano di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e che hanno posizioni di irregolarità tributaria derivante da un debito certo liquido ed esigibile ovvero scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento o di liquidazione o da atti analoghi o a questi susseguenti e non oggetto di contenzioso, potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria attraverso un pagamento rateale, con applicazione degli oneri di dilazione e dei costi di cui, rispettivamente, agli articoli 6-bis e 6-ter del Regolamento Generale delle Entrate di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2/2002 e ss.mm.ii.
2. Il pagamento rateale è consentito anche per una pluralità di debiti tributari, previo versamento contestuale alla presentazione della relativa istanza, di un importo anticipatorio non inferiore al cinque per cento del debito complessivamente maturato, e comunque pari almeno a cento euro. Inoltre, il piano rateale ordinario:
  - a) ai fini della decadenza/prescrizioni del diritto alla riscossione del credito da parte del Comune, dovrà prevedere, temporalmente, prima il soddisfo dei debiti maggiormente risalenti nel tempo e comprendere le spese accessorie nonché concludersi al massimo in:

- I. 24 mesi consecutivi e con l'importo di ogni singola rata pari almeno a cento euro;
- II. 36 mesi consecutivi e con l'importo di ogni singola rata pari almeno a duecento euro;
- III. 48 mesi consecutivi e con l'importo di ogni singola rata pari almeno a trecento euro;
- IV. 60 mesi consecutivi e con l'importo di ogni singola rata pari almeno a mille euro, per importi pari o superiori a 50 mila euro;**

b) prevedrà che la scadenza della prima rata è fissata l'ultimo giorno non festivo del mese successivo alla data di concessione del pagamento dilazionato, mentre le rate successive scadranno l'ultimo giorno non festivo di ogni seguente mese.

3. L'insorgere di un nuovo debito tributario pari o superiore ad un quinto dell'importo del pagamento concesso in dilazione, maturato in data successiva alla concessione stessa, e sin anche il mancato pagamento di due rate consecutive o anche di due rate per ciascun quadrimestre rispetto alla conduzione del concesso piano rateale, retrocede il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria. In tale fattispecie, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e pertanto:

- a) l'intero importo, ancora dovuto, è immediatamente riscuotibile dal Comune in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggiore rateazione;
- b) l'eventuale concessione, per una sola volta, di un nuovo piano rateale, da richiedersi inderogabilmente entro il termine di pagamento contenuto nella comunicazione di cui alla precedente lettera a), ferma l'applicazione degli interessi moratori per il mancato pagamento degli importi scaduti di cui all'articolo 6-bis del Regolamento di cui all'articolo 4 comma 1 unitamente all'integrazione di eventuali ulteriori debiti, è subordinato alla presentazione di idonea polizza assicurativa o fideiussoria.

4. Potrà essere consentito un maggior termine rispetto a quanto indicato nel superiore comma 2, e comunque non oltre il doppio del numero di rate ivi previste, qualora il contribuente si trovi in una comprovata situazione di oggettiva difficoltà economica di eseguire il pagamento del proprio debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario. La Giunta comunale dettaglierà la necessaria disciplina, avendo cura di definire, altresì, un valore minimo di I.S.E.E. al quale ricondurre, automaticamente, la condizione di disagio economico.

5. Il pagamento rateale potrà essere richiesto dal contribuente per come previsto al successivo articolo 5 ovvero, nel caso di comma 2 lettera a) punto I), oralmente presso gli sportelli della società comunale Hermes Servizi Metropolitan. La predetta società, simultaneamente alla presentazione della richiesta, provvederà, al ricorrere delle condizioni di cui al presente regolamento ed alla disciplina di dettaglio disposta dalla Giunta Comunale, ad incassare l'anticipazione di cui all'articolo 4 comma 2 nonché l'importo di cui all'articolo 5 comma 1 e far sottoscrivere all'interessato, e sottoscrivere, il piano rateale, rilasciandone la rispettiva copia all'interessato, nonché a tracciare compiutamente l'operazione nei sistemi informativi e, oltre modo, a custodire il relativo fascicolo, ovvero a motivarne brevemente il respingimento. In quest'ultimo caso, il contribuente potrà presentare l'istanza secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. All'importo della singola rata sono aggiunte le spese amministrative per la copertura dei costi di dilazione, in misura pari ad euro tre per ogni rata.

7. La presentazione dell'istanza di dilazione ovvero la sua concessione non comporta, rispetto alle relative e sottese pretese tributarie:

- a) per il contribuente, né l'acquiescenza né la sospensione dei termini per proporre ricorso ovvero adesione;
- b) per il comune, l'incisione dei termini di decadenza e/o di prescrizione.

#### **Art. 5 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO RATEALE**

1. Il contribuente dovrà compilare e sottoscrivere il modello di domanda approvato dalla Giunta comunale e presentarlo secondo le modalità ivi previste, allegando, tra l'altro, l'attestazione del pagamento di cui all'articolo 6-ter comma 1 lettera a) del Regolamento Generale delle Entrate di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2/2002 e ss.mm.ii.

2. Ricevuta la domanda, il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato ulteriore documentazione e ogni correlata informazione ad integrazione della stessa che dovrà essere riscontrata compiutamente entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione.
3. Il mancato o il tardivo riscontro dell'interessato, comporterà l'impossibilità del Comune di proseguire nel procedimento con conseguente archiviazione per improcedibilità della domanda ed avvio delle conseguenti procedure di riscossione.
4. A fronte del parziale o incompleto o inidoneo riscontro dell'interessato, il Comune provvederà ad effettuare una nuova comunicazione diffidando lo stesso ad adempiere entro i successivi 10 giorni dalla relativa ricezione. Trascorso infruttuosamente tale termine o permanendo aspetti di incompletezza o inidoneità, il Comune provvederà all'archiviazione per improcedibilità dell'istanza ed avvio delle procedure di riscossione, rimanendo incamerato il pagamento di cui al comma 1 e, viceversa, dovendo il Comune restituire entro trenta giorni l'acconto di cui all'articolo 4 comma 2.
5. Ove in fase di istruttoria ovvero nel corso della conduzione del piano di rateizzazione emergessero dichiarazioni mendaci o false rilasciate dall'interessato, rimanendo impregiudicati gli effetti penali, opererà la decadenza dalla valutazione della domanda ovvero dai benefici della rateizzazione concessa con conseguente avvio delle procedure di riscossione.
6. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2, deve contenere i seguenti elementi essenziali: la numerazione e la data di protocollo, la decorrenza, il numero, l'ammontare e la scadenza delle singole rate, con l'esplicitazione, per ciascuna di esse, della rispettiva origine e natura del debito tributario, oltre alla specifica della sorte capitale, delle eventuali sanzioni ed interessi di mora, degli interessi legali e di ogni altra spesa accessoria.

#### **Art. 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. La Giunta comunale:

- a) adotterà ogni ritenuta deliberazione di dettaglio per come ritenuto necessario o opportuno nonché la necessaria modulistica e ogni connessa modalità operativa;
  - b) assumerà una deliberazione rivolta alle società comunali affinché queste prevedano l'adeguamento del rispettivo ordinamento interno recependo le previsioni del presente regolamento.
2. Ogni diversa disposizione legislativa o da essa derivante, ancorché disposta da altre Autorità, s'intende qui recepita quale modificativa o integrativa del presente atto, fatta salva ogni deliberazione di Giunta Comunale che si ritenesse necessaria a fronte di disposizioni che prevedano l'esercizio di facoltà da parte del Comune.
3. Tutte gli atti di pagamento inviati ai contribuenti o agli utenti devono richiamare le previsioni del presente atto, indicando anche l'indirizzo web dove lo stesso è integralmente pubblicato unitamente alla relativa modulistica.
4. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4 comma 3 lettera b), il Comune potrà richiedere al contribuente il rilascio di un'adeguata polizza fideiussoria o assicurativa, ove per lo stesso si rilevino, in fase istruttoria, motivati rischi di solvibilità finanziaria e/o di affidabilità nella conduzione del piano rateale.
5. I rapporti tra contribuente e Comune, anche ai fini del presente regolamento e dei successivi atti assunti dalla Giunta ovvero dalla funzione dirigenziale, sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
6. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti, la società in house del Comune per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, nonché gli eventuali concessionari, procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, su iniziativa del dirigente del competente Settore preposto alla gestione dei Tributi, per come sarà deliberato dalla Giunta Comunale.
7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è revocata la deliberazione della Commissione straordinaria adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 205 del 7.11.2013 avente ad oggetto "Rateizzazioni pagamento debiti tributari e patrimoniali comunali" ed ogni altra disposizione comunale in contrasto.